

AVVISO ISCRITTI – ITER DA SEGUIRE NELLA F.C.P.

Si informano i Colleghi che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, sarà considerata valida, e quindi idonea alla attribuzione di crediti formativi, la partecipazione ai seguenti eventi:

1. EVENTI ORGANIZZATI E/O ACCREDITATI DAGLI ORDINI FORENSI DEL LAZIO (ESCLUSO ROMA)

La partecipazione ad eventi organizzati e/o accreditati dal COA di Latina o dai COA di Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Rieti, Velletri, Viterbo, Tivoli darà diritto, automaticamente, al riconoscimento di crediti formativi, ove correttamente attestata;

2. EVENTI ORGANIZZATI E/O ACCREDITATI DA ALTRI COA, ROMA COMPRESO

La partecipazione a detti eventi darà diritto al riconoscimento di crediti formativi, purchè ne sia data preventiva comunicazione al COA di appartenenza, salva, in ogni caso, la dovuta attestazione. Si precisa che, all'atto della comunicazione, dovrà essere fornita adeguata documentazione comprovante l'avvenuto accreditamento dell'evento;

3. EVENTI ORGANIZZATI DAL CNF O DALLA CASSA FORENSE

La partecipazione a detti eventi darà diritto, automaticamente, al riconoscimento di crediti formativi, ove correttamente attestata;

4. EVENTI NON ACCREDITATI

In virtù di quanto concordato in sede distrettuale, potrà essere ritenuta valida ai fini formativi la partecipazione ad eventi che, sebbene non formalmente accreditati secondo le procedure regolamentari, rivestano particolare valore scientifico e purchè la partecipazione sia stata preventivamente comunicata ed autorizzata dall'Ordine;

5. FORMAZIONE VOLONTARIA

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Nazionale della Formazione Continua, nel ricordare che l'obbligo formativo decorre per i praticanti – solo se abilitati – dall'8 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato rilasciato il certificato di compiuta pratica e per gli avvocati dall'8 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel relativo albo, la formazione "volontaria" – quella cioè svolta senza esserne tenuti – è ammessa con i seguenti limiti:

- per i praticanti abilitati, per il solo periodo intercorrente dal momento di rilascio della certificazione di compiuta pratica all'8 gennaio dell'anno successivo;
- per gli avvocati neo-abilitati, per il solo periodo intercorrente dalla data di iscrizione all'albo all'8 gennaio successivo

6. RELAZIONE E TRIENNIO FORMATIVO 2011 - 2013

Preso atto della circolare del CNF n. 7-C-2011 del 25 febbraio 2011, che - in deroga al regolamento nazionale - ha fissato in n.75 i crediti formativi da maturare nel triennio 2011/2013,, di cui 15 nelle materie obbligatorie, il CdO, con delibera del 12 aprile 2011, ha concesso a coloro i quali non abbiano conseguito nel triennio trascorso i 50 crediti formativi previsti la possibilità di recuperare attraverso la partecipazione agli eventi che si terranno sino al 31/7/2011.

Nella stessa seduta, il CdO ha prorogato, di conseguenza, il termine ultimo per il deposito della relazione riepilogativa del percorso formativo del triennio 2008/2011 al 30 /9/2011.

Il Consigliere Delegato
Avv. Gabriella Guglielmo